



Comune di Garaguso



c\_d909\_0002888/2018

Prt.G.0002888/2018 - U - 13/06/2018 12:31:10  
Smistamento: AREA\_AMMINISTRATIVA

# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

NDACO

del 12.06.2018

ORDINANZA N° 16

## IL SINDACO

**RAVVISATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani;

**PRESO ATTO** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciati dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

**RITENUTO** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuale deiezioni canine;

**RITENUTO** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

**VISTA** la Legge regionale 25.01.1993 n. 6 "Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali di affezione";

**VISTO** il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTA** la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTO** il D.Lgs. n° 285/1992 recante il testo "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;



# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

## IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 14.01.2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2008;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";

**VISTA** la legge n.189 del 20 luglio 2004 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con particolare riferimento all'art.727 del Codice Penale;

**VISTO** il D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

## ORDINA

### ART. 1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA CANINA

- a) il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera entro il secondo mese di età dell'animale o comunque entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso (art. 3 L.R. n. 6/93);
- b) il proprietario o detentori di cani è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASM Locale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza. (art. 4 L.R. n. 6/93);
- c) il proprietario o detentore di cani è tenuto a sottoporre l'animale iscritto all'anagrafe canina al compimento del sesto mese di età, al microchip di identificazione, che sarà impresso gratuitamente e in modo indolore dal personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Matera (art. 5 L.R. n° 6/93);
- d) il proprietario o detentore ha l'obbligo di denunciare entro tre giorni, per iscritto, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Matera ed al Comando di Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto. La sottrazione del cane deve essere segnalata allo stesso Servizio Veterinario, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale.

IL SINDACO  
AVVOCATO  
*Francesco Auletta*



# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

## IL SINDACO

### ART. 2 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti provvisti di idoneo spazio riparato in modo che gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a 4,00 metri e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua e il cibo e nello stesso impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche;
- c) è vietato lasciare incustoditi i cani e/o abbandonarli in luoghi od aree pubbliche (art. 5 comma 1 L. 281/1991);
- d) è equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro cinque giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento. Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Matera ed al Comando di Polizia Locale che dispongono il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui innanzi possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico. La presenza di cani randagi deve essere segnata dai cittadini al Comando di Polizia Locale. In caso di effettivo ed insistente disturbo della quiete pubblica o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso un altro luogo idoneo e a disposizione del proprietario del cane e/o canile autorizzato con spese di mantenimento a suo carico.

### ART. 3 – DETENZIONI DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio dei cani":

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.

IL SINDACO  
AVVOCATO  
*Francesco Auletta*  




# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

## IL SINDACO

### ART. 4 – CONDOTTA CANI

- a) è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai Comuni;
- b) è fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) è fatto obbligo di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;
- d) è vietato introdurre cani negli edifici pubblici e nei cimiteri;
- e) i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, possono accedere negli esercizi pubblici se portati a guinzaglio e muniti di museruola e in modo tale da non sporcare e creare disturbo o danni. Viene concessa la facoltà di non ammettere i cani al proprio interno a quegli esercizi che predispongono appositi strumenti di accoglienza resi noti dall'Amministrazione comunale con giusta documentazione, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso. I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

### ART. 5 – DETENZIONE CANI

- a) i proprietari dei cani inseriti nel registro previsto dal comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- b) è vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali :
  - ai delinquenti abituali e per tendenza;
  - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto colposo contro una persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della L. 20-07-2004, n° 189;
  - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

IL SINDACO  
AVVOCATO  
*Francesco Auletta*



# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

## IL SINDACO

### ART. 6 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite come segue:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 77,47 da versare sul c.c.p. n° 218859 intestato a Regione Basilicata, Servizio Tesoreria, la violazione dell'art. 1, lettere "a" e "b";
- b. con sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 51,65 da versare sul c.c.p. n° 218859 intestato a Regione Basilicata, Servizio Tesoreria, la violazione dell'art. 1, lettera "c";
- c. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da versare in misura ridotta di € 50,00 sul c.c.p. n° 12249751 intestato al comune di Garaguso, la violazione dell'art. 1 lett. "d";
- d. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da versare in misura ridotta di € 50,00 sul c.c.p. n° 12269751 intestato al comune di Garaguso, la violazione dell'art. 2 lettere "a" e "b";
- e. con sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa da € 154,00 a € 516,00, da versare in misura ridotta di € 172,00 sul c.c.p. n° 218859 intestato a Regione Basilicata, Servizio Tesoreria, la violazione dell'art. 2, lettere "c" e "d";
- f. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da versare in misura ridotta di € 50,00 sul c.c.p. n° 12269751 intestato al comune di Garaguso, la violazione dell'art. 3 lettere "a" e "b";
- g. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da versare in misura ridotta di € 50,00 sul c.c.p. n° 12249751 intestato al comune di Garaguso, la violazione dell'art. 4 lettere "a", "b", "c", "d", "e";
- h. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da versare in misura ridotta di € 50,00 sul c.c.p. n° 12249751 intestato al comune di Garaguso, la violazione dell'art. 5 lettere "a" e "b";

In caso di reiterazione della stessa violazione, la relativa sanzione sarà raddoppiata.

### ART. 7 – VARIE

È abrogato ogni eventuale provvedimento in contrasto con il presente atto.

Nel caso di violazione dell'art. 4, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente Ordinanza. Nel caso d'inadempienza l'organo di Polizia operante ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art. 650 C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 3) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in



# COMUNE di GARAGUSO

(Provincia di Matera)

## IL SINDACO

dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni di cui all'art. 3 lett. a) e b) e art. 4 lett. a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Le disposizioni di cui all'art. 4 lett. a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

Con la presente Ordinanza s'intende revocata l'Ordinanza n.13 del 24.07.2017, nonché ogni altra eventuale ordinanza in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Copia della presente viene inviata e/o notificata:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- per conoscenza al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Matera, al Comando di Polizia Municipale, alla stazione dei Carabinieri e a tutte le altre Forze dell'Ordine.

Il Sindaco  
avv. Francesco AULETTA

*asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it*